

# Gare con criterio del minor prezzo: il TAR Catania conferma il principio del “blocco unitario” nel taglio delle ali

---

4 Marzo 2026

Una recente sentenza del **TAR Sicilia - Catania (Sez. I, n. 479/2026)** interviene sul tema del **calcolo della soglia di anomalia nelle gare aggiudicate con il criterio del minor prezzo**, chiarendo l'applicazione del cosiddetto principio del **“blocco unitario”** nel metodo del taglio delle ali.

La pronuncia riguarda una procedura di gara per lavori pubblici nella quale la stazione appaltante aveva calcolato la soglia di anomalia utilizzando il criterio assoluto, considerando separatamente le offerte con identico ribasso. Tale impostazione è stata contestata da un operatore economico, che ha sostenuto la necessità di applicare il criterio del blocco unitario, secondo cui le offerte con identico ribasso devono essere considerate come un'unica offerta ai fini dell'accantonamento nelle ali.

## **Il quadro normativo**

La decisione del TAR si inserisce nell'ambito della disciplina prevista dal d.lgs. 36/2023, che all'art. 54 stabilisce che, nelle gare di lavori e servizi sotto soglia aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti devono indicare negli atti di gara il metodo per individuare le offerte anomale, scegliendo tra quelli previsti nell'Allegato II.2.

Nel caso esaminato, il disciplinare di gara prevedeva l'applicazione del Metodo A, che riproduce sostanzialmente il meccanismo già previsto dal previgente Codice dei contratti pubblici.

## **Il principio affermato dal TAR**

Il Tribunale amministrativo ha chiarito che, nell'applicazione del Metodo A:

- le offerte con identico ribasso devono essere considerate unitariamente ai fini del taglio delle ali;
- tale regola vale sia quando le offerte si trovano al margine delle ali, sia quando sono all'interno delle ali;
- non è quindi corretto applicare il criterio assoluto, che considera distintamente ciascuna offerta anche se presenta lo stesso ribasso.

Questo orientamento si pone in continuità con la giurisprudenza consolidata, che già con l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5/2017 aveva affermato il principio del blocco unitario nel calcolo della soglia di anomalia.

## **Effetti sulla procedura di gara**

Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha ritenuto illegittimo il calcolo effettuato dalla stazione appaltante e ha disposto:

- l'annullamento dell'aggiudicazione;
- la rinnovazione del calcolo della soglia di anomalia secondo il criterio corretto;

- la successiva ridefinizione delle operazioni di gara.

La pronuncia conferma quindi che la corretta applicazione delle regole di calcolo della soglia di anomalia costituisce un passaggio essenziale per garantire trasparenza e parità di trattamento tra gli operatori economici.

**Allegati**

tar\_catania\_16-02-2026

[Apri](#)



- 



- 



- 



-